



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

Circ. n. 152/23
Prot. n. 7621/23

Torino, 15 novembre 2023

Ai Geometri in indirizzo
LORO SEDI

Oggetto: compenso del consulente tecnico d'ufficio e opposizione al decreto di liquidazione

Si rende nota agli Iscritti l'ordinanza n. 28572/2023 della Corte di Cassazione che stabilisce il principio per cui il decreto di liquidazione del CTU è opponibile a tutte le parti del giudizio di merito indipendentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di merito.

L'opposizione va avanzata entro i trenta giorni ed è regolata da tre norme:

- l'art. 170 D.P.R. 115/2002, il quale prevede che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione e che l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del D.lgs. n. 150/2011;

- l'art. 15 D.lgs.150/2011, secondo cui – al primo comma - le controversie previste dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto;

- l'art. 702 quater c.p.c., per cui l'ordinanza emessa all'esito del rito sommario di cognizione produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

In allegato è consultabile l'opuscolo esplicativo con la sentenza.

Allegato: n. 1

Cordiali Saluti

Il Segretario
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente
Geom. Luisa Rocchia